



Allegato "C" al repertorio n. 51.759 raccolta n. 21.994

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE JOSEPH ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Joseph Organizzazione di Volontariato", in forma abbreviata "Joseph ODV", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts).

L'associazione ha sede legale nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).

Il Consiglio Direttivo ha il potere di indicare presso il Registro Unico del Terzo Settore l'indirizzo dell'ente all'interno del Comune.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 1-bis

(Il Fondamento)

Ogni persona che divenga genitore affronta una sfida impegnativa e appassionante: costruire una famiglia infatti non è compito facile né scontato nella società odierna.

"Così ben lontano dal desiderare che i genitori diventino dei capri espiatori, noi desideriamo aiutarli. Ben lontano dal rifiutare di vedere che talvolta i genitori agiscono in modo orribile, noi cerchiamo dei modi per soccorrere le vittime, i bambini come gli adulti, le vittime psicologiche come quelle fisiche. Soprattutto cerchiamo delle modalità per impedire che gli schemi di comportamento violento si sviluppino anche nelle nuove famiglie. Lasciateci sperare che la politica del mettere la testa sotto la sabbia abbia fatto il suo tempo." (John Bowlby).

"Si appartiene a una famiglia di anime, si appartiene a un gruppo di persone, i congiunti, i soci, gli amici. Si appartiene alle persone a cui si vuole bene e che ci vogliono bene. Condividiamo con loro la parte più bella, importante, fertile e ricca e gioiosa della nostra vita. Abbiamo cose in comune. Abbiamo caratteristiche della personalità, storie dell'anima in comune. Abbiamo momenti, affari, interessi, oggetti in comune. Ma soprattutto l'amore ci unisce. L'amore fa sì che ci sia apertura e condivisione, fa sì che ci sia crescita, fa sì che letteralmente i nostri destini si intreccino. Si impara insieme, si cresce insieme. Si appartiene, per affinità elettiva o per scelta, a poche persone. È un legame di cuore e come tutti i legami di cuore

è eterno, è da sempre e per sempre, anche se si fosse costruito ieri. Un punto di Luce si accende nell'eternità e cambia il corso della Storia. E crea luce, crea calore e crea amore. Ed è questo che casa Joseph tenta di fare. Tenta di creare quella luce dove sopraggiunge il buio, dove per quei bambini oggi ma che saranno poi gli adulti di domani si creino delle possibilità ma soprattutto imparino di nuovo a credere e ad aver fiducia oltre che in sé stessi anche negli altri. Perché non c'è cosa più bella di sentirsi parte di un qualcosa." (Silvia Pedri).

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a. perseguire finalità di solidarietà socioeducativa, di prevenzione del disagio offrendo supporto alle famiglie con minori, avvalendosi in particolare di volontari;
- b. essere a disposizione dei minori che si trovano in situazioni precarie e difficili, allontanati dalla famiglia di origine con Decreto del Tribunale dei Minori e/o affidati al Servizio Sociale, operando principalmente attraverso la gestione diretta di una casa famiglia denominata "Casa Famiglia Joseph".

L'Associazione collabora con le realtà di promozione socio-educativa del territorio.

L'Associazione agisce secondo la Legge Nazionale sull'Adozione e l'Affidamento vigente e le Leggi e i regolamenti della Regione Veneto.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- gestione di una casa famiglia, denominata "Casa Famiglia Joseph", che accoglie minori, che si trovano in situazioni precarie e difficili, allontanati dalla famiglia di origine con Decreto del Tribunale dei Minori e/o affidati al Servizio Sociale;
- organizzazione e/o partecipazione ad attività di sensibilizzazione alla prevenzione del disagio dei minori e delle loro famiglie;
- collaborazione con le realtà di promozione socio-educativa del territorio;
- aiuto allo studio tramite organizzazione di un centro diurno principalmente rivolto a famiglie e minori in difficoltà.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che, condividono le finalità e gli scopi associativi, che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o dai regolamenti o dalle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo, ovvero l'associato che svolge attività in contrasto con quelle dell'associazione, può essere escluso dall'associazione.

Coloro che non avranno versato la quota associativa, se prevista, per due anni consecutivi a decorrere dalla scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo saranno depennati dal libro soci, previa comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Tale deliberazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, con possibilità di appello tramite raccomandata inviata al Presidente dell'associazione entro 30 (trenta) giorni. Il Presidente inserirà tale richiesta nell'ordine del giorno della prima assemblea utile. Ai fini dell'esclusione è inoltre prevista la ratifica da parte dell'Assemblea, la quale deciderà sulla definitiva esclusione o riammissione sulla base della maggioranza assoluta degli associati iscritti al relativo libro, escluso l'associato ricorrente. Se non viene raggiunto il quorum necessario alla validità della deliberazione, resterà valido il provvedimento di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero stabilito dall'art. 32 primo comma del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato verrà cancellata dal Registro Unico del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e previo ottenimento delle maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice del terzo Settore ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno, su delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp, sms o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea potrà essere gestita anche tramite piattaforme online, in audio-conferenza e in video-conferenza, purché siano rispettate le normative del presente statuto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, conservato presso la sede dell'associazione. Deve essere sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o dei regolamenti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Inoltre, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo

esercizio di durata della carica.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice del Terzo Settore tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, l'eventuale Segretario Amministrativo e l'eventuale Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o norma di statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- determina la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi;
- predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predispone annualmente il programma delle attività dell'associazione e della Casa Famiglia, individuando obiettivi generali e specifici;
- elabora il progetto generale specifico per la Casa Famiglia, che deve essere coerente con il presente statuto e sottoposto a revisione ed aggiornamento ogni 5 (cinque) anni;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- ha la facoltà di compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- disciplina sull'ammissione, il recesso, l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- decide in prima istanza sull'esclusione degli associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Previa delibera ottenuta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni devono essere accompagnate da verbale sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e dal Consigliere più anziano.

È convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp, sms o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere gestite anche tramite piattaforme online, in audio-conferenza e in video-conferenza, purché siano rispettate le normative del presente statuto.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti dello stesso.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Ogniqualvolta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, questi è sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, e ha la facoltà di adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione in caso di urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Runts entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione potrà predisporre, se lo ritiene opportuno, anche il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, a soli fini interni all'associazione. Tale bilancio andrà sottoposto all'approvazione nella stessa assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo e non sarà soggetto al deposito al Runts.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto e in quanto compatibili, alle

norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

F.to: Dennis Evolani

Giuseppe Curreri - Notaio -

Copia su supporto informatico conforme all'originale, regolarmente sottoscritto, nei miei atti. Imposta di bollo dell'atto assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante M.U.I. Firmato digitalmente NOTARIO GIUSEPPE CURRERI